

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 cpc

per il Prof. **TURI OSVALDO** nato a **SALERNO** il **24/09/1952** (C.F.**TRUSLD52P24H703C**),
ivi residente alla via Arce n°43, rappresentato e difeso – in forza del mandato in calce al
presente atto – dall'Avv. Remo Romano (C.F.:**RMNRME53P02Z614X**), presso cui
elettivamente domicilia in Salerno alla via Donato Trani n°11, con dichiarazione di voler
ricevere ogni avviso, comunicazione e notificazione al seguente indirizzo pec.:
avvremoromano@pec.ordineforense.salerno.it

C O N T R O

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – in persona del Ministro p.t.,
con sede in Roma al Viale Trastevere n°76/A – C.F.:80185250588, rapp.to e difeso ex lege
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova al Viale Brigade
Partigiane n°2.

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – in persona del suo legale rapp.te p.t., con
sede in Genova alla via Assarotti n°38 – C.F.:80152500106, rapp.to e difeso ex lege
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova al Viale Brigade
Partigiane n°2.

Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede
in La Spezia al Viale Italia n°87 C.F.:80009130115., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova al Viale Brigade Partigiane n°2

Istituto d'Istruzione Superiore "G. Capellini – N. Sauro", in persona del suo Dirigente
Scolastico p.t. – C.F.: 80002960112, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale di
Genova, con sede in Genova al Viale Brigade Partigiane n°2.



Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena n°55 – C.F.: 80039860632, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n°2.

Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Salerno alla via Monticelli n°1 – Loc. Fuorni (SA) – C.F.: 95074310657, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n°2;

e nei confronti dei:

CONTROINTERESSATI graduatoria G.A.E. - fase C: COZZOLINO CLAUDIA, via Gianturco n°21 Portici (NA); DONOFRIO VINCENZA, via Torre n°116 Pagani (SA); GALLO ADRIANA, viale degli aranci n°16 Caserta; MOCCIA PATRIZIA, via Sala n°35 Cava dei Tirreni (SA);

CONTROINTERESSATI concorso 2012 – fase B3: DE ANGELIS RITA, via Abruzzi, Vairano Patenora (CE); REGINE LAURA, via F. Petrarca n°20 Napoli; D'AGOSTO MARIAROSARIA, via Perillo n°37 Roccadaspide (SA); TROTTA MARIAROSARIA, contrada Varano n°7 Campagna (SA); TRAVAGLIONE MAURO, via Meomartini n°3 Benevento;

p r e m e s s o:

-che il Ricorrente, abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso **A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche)**, è stato assunto dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi della L.107/2015, per l'anno scolastico 2015/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato il 02.12.2015, avente decorrenza giuridica dal 01/09/2015 presso l'Istituto **LICEO SCIENTIFICO "F.SEVERI" di SALERNO prov. (SA)** dove ha svolto, con esito favorevole, il relativo periodo di prova;



-che con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017;

-che l'art. 3 della suddetta ordinanza prevedeva che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. **Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati**”;* che al comma 8 veniva statuito che *“ I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”;*

-che il successivo comma 16 della medesima norma stabiliva: *“ Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”;*

-che il Ricorrente **TURI OSVALDO** ha presentato domanda di trasferimento/passaggio interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 (cfr. doc.2), presso **l'Ambito Territoriale della Provincia di SALERNO**, compilando, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito **come di seguito riportato:**

1. CAMPANIA Ambito Territoriale 0023;
2. CAMPANIA Ambito Territoriale 0026;
3. CAMPANIA Ambito Territoriale 0025;



4. CAMPANIA Ambito Territoriale 0028;
5. CAMPANIA Ambito Territoriale 0027;
6. CAMPANIA Ambito Territoriale 0024;
7. CAMPANIA Ambito Territoriale 0021;
8. CAMPANIA Ambito Territoriale 0022;
9. CAMPANIA Ambito Territoriale 0012;
10. CAMPANIA Ambito Territoriale 0014;
11. CAMPANIA Ambito Territoriale 0013;
12. CAMPANIA Ambito Territoriale 0019;
13. CAMPANIA Ambito Territoriale 0007;
14. CAMPANIA Ambito Territoriale 0008;
15. CAMPANIA Ambito Territoriale 0011;
16. CAMPANIA Ambito Territoriale 0010;
17. CAMPANIA Ambito Territoriale 0004;
18. BASILICATA Ambito Territoriale 0002;
19. BASILICATA Ambito Territoriale 0003;
20. LAZIO Ambito Territoriale 0022;
21. LAZIO Ambito Territoriale 0023;



e l'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

1. SALERNO CAMPANIA AMBITO DI PARTENZA 0023
2. NAPOLI CAMPANIA AMBITO DI PARTENZA 0021
3. AVELLINO CAMPANIA AMBITO DI PARTENZA 0001
4. CASERTA CAMPANIA AMBITO DI PARTENZA 0007
5. POTENZA BASILICATA AMBITO DI PARTENZA 0002
6. LATINA LAZIO AMBITO DI PARTENZA 0022

-che alla suddetta domanda ha allegato tutta la documentazione necessaria e relativa ai titoli in suo possesso ed al servizio prestato, **vantando un punteggio complessivo di punti 63, come di seguito analiticamente specificato, ai sensi della vigente tabella di valutazione per la mobilità:**

- 1) **12 PUNTI** portati dalla idoneità a seguito di superamento del pubblico concorso indetto con O.M. 23/03/1990 ai sensi del Titolo III , lett.A);
- 2) **39 PUNTI portati da anni 13 per 3 punti cadauno di servizio pre-ruolo** ai sensi del Titolo I, lett. B), **così come indicato nella istanza di correzione materiale inviata all'ufficio Scolastico Provinciale di Salerno che si allega alla presente, avendo, per mero errore materiale, indicato nella domanda anche punti 3 per la prestazione del servizio militare (cfr.doc.3);**
- 3) **3 PUNTI** portati da 3 corsi di perfezionamento annuali per 1 punto cadauno ai sensi del Titolo III, lett.E);
- 4) **6 PUNTI** per esigenze di famiglia riferiti al ricongiungimento al coniuge ai sensi Titolo II, lett. A);
- 5) **3 PUNTI** per esigenze di famiglia riferiti al figlio minorenni al momento della domanda ai sensi Titolo II, lettera C);



-che, in seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di SALERNO dell'Ufficio Scolastico Regionale di SALERNO -in data 13 agosto 2016- **il Ricorrente ha appreso di essere stato illegittimamente ed arbitrariamente assegnato all' Ambito Territoriale 0009 REGIONE LIGURIA (cfr.doc.4) con soli punti 18, in essi compreso il solo ricongiungimento al coniuge, senza il riconoscimento di alcun punteggio (0), sia in relazione al numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestati (all. D)(cfr. doc.5), sia al numero di figli (1) minori di anni 18 al momento della domanda (cfr.doc.6 esigenze di famiglia), che in relazione ai TRE corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (cfr.doc.7 titoli generali);** ciò in palese violazione del diritto maturato di aspirare alla preferenziale assegnazione nell'Ambito della Regione Campania-provincia di SALERNO e province limitrofe, come richiesto in domanda e ut supra specificato.

Solo il 31 agosto gli veniva comunicato che era stato assegnato all'Istituto "G. Capellini/Sauro" di LA SPEZIA (cfr.doc.8), ove era costretto suo malgrado a prendere servizio in data 01 settembre 2016.

-che, invano, ha rappresentato le proprie legittime doglianze ai funzionari del Provveditorato agli studi della Provincia di Salerno, ricevendo giustificazioni inaccettabili, tra le quali la difficoltà di lettura del modello D allegato alla domanda di trasferimento/passaggio interprovinciale di cui innanzi;

-che, ai sensi dell'art. 17 C. 2 del CCNI sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, proponeva formale richiesta di conciliazione avverso il pregiudizievole provvedimento notificatogli in data 13/08/2016 (cfr. doc.9);

-che la suddetta istanza veniva depositata on line in data 20 agosto 2016 e protocollata dall'amministrazione il 22 successivo (cfr.doc.9);



-che il MIUR comunicava al ricorrente la pubblicazione per comunicazione ai controinteressati della suddetta istanza in data 23/8/2016 con circolare n°215 (cfr.doc.10);

-che, tuttavia, non riceveva alcuna altra notizia, né di convocazione, né tantomeno di rigetto e/o accoglimento;

-che, pertanto, egli si vede costretto ad adire Codesto Giudice, per far valere i propri diritti,

tanto premesso, si impugna il provvedimento de quo, alla luce dei seguenti

MOTIVI

1)- DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SPETTANTE PER LEGGE.

La fattispecie che ci occupa riguarda la posizione del ricorrente in relazione a quanto statuito dalla legge 107/2015 (cfr. doc. n°11), dal CCNI (cfr. doc. n°12) e dalla relativa O.M. n°241 dell'8/4/2016 (cfr. doc.13) e, da ultimo, dal provvedimento di attribuzione della sede definitiva.

Più specificamente, nella fase C -prevista dall'art.6 del CCNI vi è l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti nell'anno scolastico 2015/16 dalle GAE in fase B e C .

Vieppiù, il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/17 dell'8/4/2016 e la relativa O.M. n°241 di pari data hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti inclusi nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli, come l'odierno ricorrente, inserito nelle GAE che non trova corrispondenza né sostegno nella legge n°107/2015 sulla "Buona Scuola". Infatti, l'art.108 comma 1 della suddetta legge stabilisce solo che "*.....i docenti di cui all'art.96, lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di*



assunzioni ai sensi dell'art.98 lettere b) e c) – assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 – partecipano per l'a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, garantendo per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale. Non vi è quindi nessuna differenza, ai fini della assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE. Viceversa l'O.M. n°241 dell'8/4/2016, che ha dato attuazione al CCNI sempre dell'8/4/2016, ha introdotto una evidente ed illegittima disparità di trattamento tra i predetti docenti, privilegiando i primi in danno dei secondi !!.

Infatti, l'art. 6 del CCNI 2016 stabilisce che “ Gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia ; mentre per gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C provenienti dalle GAE è riservata la cd. fase C prevedendosi per questi la partecipazione alla mobilità territoriale a livello nazionale”, “ in dispregio dell'art. 398 comma 1 del T.U.- Dlgs. 16/4/1994 n°297(cfr.doc.n°14) (che non risulta superato dalla Legge n°107/2015) che impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente “.

Tale disparità di trattamento è ancora più inaccettabile se si consideri la situazione di chi, come l'odierno ricorrente, risulta collocato nelle GAE da moltissimi anni ed è stato sempre impiegato per supplenze temporanee e viene ora penalizzato pesantemente rispetto ai docenti assunti provenienti dalle G.M. del concorso 2012, senza alcuna esperienza di insegnamento, con punteggi inferiori, inseriti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE e, nonostante questo, inspiegabilmente privilegiati nella scelta dell'ambito, provinciale e non nazionale.

Ora, come evince dalla domanda e dagli allegati tempestivamente inoltrati via PEC, l'istante aveva chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della provincia di Salerno, facendo valere, ai fini della mobilità, **il punteggio**



di complessivi punti 63, di gran lunga superiore, sia rispetto ai controinteressati sopra indicati che provengono come il sottoscritto dalle GAE, sia rispetto ai docenti controinteressati, anch'essi sopra indicati, provenienti dalle G.M. del concorso 2012, assunti nella fase B3 che, per effetto dell'illegittimo provvedimento impugnato, hanno conseguito- sia pur con un punteggio inferiore- l'assegnazione nell'Ambito della Regione Campania.

E' fuor di dubbio che l'assegnazione della sede di La Spezia, ad una distanza di oltre 700 Km dalla propria residenza ha determinato e determina una palese violazione del diritto all'assegnazione di una sede definitiva nell'ambito della Regione Campania, nonché gravi ed irreparabili pregiudizi economici, familiari e psicologici sia per il Ricorrente che per il nucleo familiare dello stesso.

2) -VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante il sottoscritto abbia inoltrato ed allegato nei termini tutta la documentazione necessaria, seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; **in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi**



interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che **“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto**, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso il disposto di cui **all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione**. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

3)- SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE.

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da quanto detto, si evince chiaramente la disparità di trattamento venutasi a creare non solo tra il Ricorrente e coloro che, nell'Ambito Campania, lo seguivano con un punteggio inferiore nelle GAE, ma anche con quelli inseriti nelle G.M. del concorso 2012.



Le assegnazioni in Ambito Campania, infatti, sic stantibus rebus, non rispettano affatto -come dovrebbe essere- l'ordine di punteggio.

Ciò determina la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti alla assegnazione del Ricorrente in Ambito Liguria 9, con conseguente obbligo di presa di servizio presso l'Istituto "G. Capellini/Sauro" di La Spezia.

A tal proposito si evidenzia che il Ricorrente, sessantaquattrenne ed ancora con due figli studenti, proprio in funzione del prossimo passaggio in ruolo, si era cancellato dall'Albo degli Avvocati di Salerno.

Dopo aver svolto dal 1995 supplenze presso Istituti della vasta provincia di Salerno, confidava -per gli ultimi tre anni utili prima del pensionamento- nel punteggio posseduto per concorrere, a parità di condizioni, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'ambito della Provincia di Salerno o nell'Ambito Campania.

In forza dell'illegittimo provvedimento impugnato, invece, si è visto scavalcare anche da controinteressati, addirittura con punteggio base, rimasti a Salerno.

A ciò si aggiunga che, fino al 2015, il Ricorrente ha svolto anche la libera professione quale avvocato, ma - dopo la cancellazione dall'apposito albo- la docenza resta l'unica sua fonte di reddito e di sostentamento.

Il trasferimento in una sede così lontana (oltre 700 km di distanza) comporterebbe rilevanti esborsi per la sua permanenza e il suo personale mantenimento sul luogo di lavoro, con ineludibile pregiudizio anche per il proprio nucleo familiare, lontano.

Di recente, il Prof. Turi ha avuto ed ha anche seri problemi di salute, che hanno determinato l'esigenza di sottoporsi, a breve, ad un delicato intervento chirurgico.

Quanto al fumus boni iuris, si rileva come appaia, ictu oculi, illegittimo il provvedimento di assegnazione al Ricorrente di una sede -peraltro nemmeno indicato tra quelle possibili- in Ambito Liguria, in forza dell'attribuzione di un punteggio (18) cervelloticamente scaturito quanto meno dalla negligenza dell'Amministrazione.



E' di tutta evidenza, infatti, che il Ricorrente abbia prestato servizio come da schema allegato, sia alla domanda, che al presente ricorso, maturando il punteggio di 66, poi **rettificato in punti 63.**

Appare, pertanto, inverosimile che l'Amministrazione -che pure aveva il compito ed il dovere di verificare l'esattezza dei dati riportati nella istanza, di cui era in legittimo possesso- non abbia accertato quanto assunto dal Ricorrente, ma si sia salomonicamente arrogato il diritto di attribuire punti 0, alla voce pre-ruolo, punti 0 alla voce figlio minore di anni 18, in relazione alle esigenze familiari e punti 0 in relazione ai 3 corsi di perfezionamento annuali, ben sapendo che così non era: sarebbe stato sufficiente "partecipare", con normale attenzione e diligenza al compimento di un atto del proprio ufficio, considerate le conseguenze correlate a detto inadempimento.

L'accoglimento del presente ricorso cautelare può pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria cui viene notificato il presente ricorso, essendo evidente l'interesse di costoro quali soggetti giuridici controinteressati a poter eventualmente partecipare al presente giudizio.

Tanto premesso,

si ricorre a codesto Giudice affinché, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del fumus boni iuris, nonchè del periculum in mora, voglia:

1)- In via principale, inaudita altera parte, ovvero all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con indicazione dei termini per la notifica di ricorso e decreto -previa disapplicazione e/o annullamento di tutti gli atti posti in essere in danno del Ricorrente – in accoglimento della formulata domanda di urgenza, dichiarare il diritto del Ricorrente al riconoscimento del complessivo punteggio di 63, maturato anche in forza degli anni di servizio pre-ruolo (anni 13 con punti 39), del riconoscimento del punteggio relativo al figlio minore (punti 3) e di quello relativo ai tre corsi di perfezionamento annuali (punti 3).

Per l'effetto, dichiarare il diritto del Ricorrente di essere trasferito ed assegnato nell'Ambito della Regione CAMPANIA, rispettate le preferenze così come indicate



nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17 tenuto conto del punteggio regolarmente acquisito (PUNTI 63), dichiarato nella domanda medesima e nella successiva rettifica, comprovato dagli allegati anch'essi tempestivamente e ritualmente inoltrati, ricevuti ed omissivamente ed illegittimamente non valutati dall'Ufficio;

In via gradata, emettere quegli ulteriori e diversi provvedimenti ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato da parte Ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Salvezze e riserve illimitate.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia del lavoro, il contributo dovuto è di €259,00.

La Spezia 20.10.2016

Avv. Remo Romano

Si producono i seguenti atti:

- 1) Mandato in calce al presente ricorso;
- 2) Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito;
- 3) Istanza di rettifica punteggio servizio pre-ruolo domanda di mobilità del 10/10/2016, con 3 protocolli MIUR n°5295 dell'11/10/2016; n°16752 del 12/10/2016 e n°29834 del 13/10/2016;
- 4) Comunicazione mail trasferimento c/o ambito 0009 Liguria del 13/8/2016;
- 5) Allegato D scuola secondaria;
- 6) Esigenze di famiglia;
- 7) Titoli posseduti ;
- 8) Comunicazione mail assegnazione c/o Istituto "G. Capellini – N. Sauro" del 31/8/2016;



- 9) Richiesta di conciliazione del 18.8.2016, con relativo protocollo MIUR n°12826 del 22.8.16;
- 10) Circolare n°215 del 23/8/2016 relativa alla pubblicazione dei tentativi di conciliazioni-obbligo di pubblicità verso i terzi;
- 11) L.107/2015
- 12) CCNI
- 13) O.M. n°241 dell'8/4/2016
- 14) Art.398 T.U. – Dlgs. 16/4/1994 n°297;
- 15) Estratto dal bollettino dei trasferimenti interprovinciali – scuola secondaria II grado 2016/2017, relativo alle posizioni dei controinteressati assunti nella fase C graduatoria GAE e dei controinteressati assunti nella fase B3 graduatoria concorso 2012.

